

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 - *Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado* - del dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 138, comma 1, lettera d), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- l'art. 44 comma 5 della L.R. 12/2003;

Rilevata l'esigenza di provvedere all'emanazione del calendario scolastico per l'a.s. 2007-2008, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Vista la proposta dell'Assessore competente per materia in merito alla quale sono stati acquisiti:

- il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo costituita ai sensi dell'art. 49 della L.R. 12/03 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/2005;
- il parere della Commissione regionale tripartita, costituita ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 450/07, del parere favorevole espresso dalla Direttrice Generale alla Cultu-

ra, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore competente;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna il calendario per l'anno scolastico 2007-2008 è articolato come segue:

a - inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado:

lunedì 17 settembre 2007;

b - festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, S. Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il 24 marzo, lunedì dell'Angelo;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono;

c - sospensione delle lezioni:

- il 2 novembre 2007, giornata di commemorazione dei defunti;
- il 3 novembre 2007, sabato;
- vacanze natalizie: 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2007 e 2, 3, 4, 5 gennaio 2008;
- vacanze pasquali: 20, 21, 22 e 25 marzo 2008;

2. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado le lezioni hanno termine **sabato 7 giugno 2008**.
3. Nell'anno scolastico 2007-2008, sulla base di quanto indicato nei punti precedenti, sono previsti complessivamente **203 giorni di lezione**.
4. Le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado hanno **termine il 30 giugno 2008**.
5. Presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 10 giugno e sino al 30 giugno, termine delle attività educative, può essere previsto che, d'intesa con il competente Comune funzionino - sulla base delle effettive esigenze delle famiglie e nell'ambito delle attività individuate dal piano dell'offerta formativa - le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
6. Possono terminare in data successiva al 30 giugno 2008 le attività svolte:
 - a - nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
 - b - nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
 - c - nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
 - d - nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dai Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;
 - e - nell'ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione, ai sensi della L.R. 12/03.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà - in relazione alle

esigenze derivanti dai piani dell'offerta formativa ed attivati (come previsto dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto) i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di procedere ad adattamenti del calendario scolastico determinato con il presente atto che, nel rispetto dello svolgimento complessivo di 203 giorni di lezione, possono riguardare:

- a - la data di inizio delle lezioni;
- b - una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;
- c - la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche per ragioni esclusivamente correlate al migliore svolgimento dell'offerta formativa, stabilendo peraltro modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte, al fine di assicurare la compensazione delle attività non effettuate;

8. Al fine di contemperare le esigenze delle famiglie e degli Enti locali con quelle delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della reciproca autonomia, è necessario che tali adattamenti vengano programmati, con riferimento ai diversi gradi e ordini di scuola, nell'ambito delle Conferenze Provinciali di Coordinamento per assicurare la più ampia omogeneità territoriale, a livello comunale, intercomunale o provinciale in modo tale da non far gravare sulle famiglie e sugli studenti i disagi derivanti da scelte che sono espressione dell'esercizio legittimo dell'autonomia. Gli adattamenti del calendario regionale, operati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente atto deliberativo, devono essere comunicati agli Enti locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto, alle famiglie degli alunni ed al competente Servizio regionale entro il 30 giugno 2008.
9. Gli adattamenti di cui al precedente punto 7 vanno stabiliti nel rispetto di quanto disposto al punto 3 del presente atto e, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 275/99 in merito all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale,

pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché, nell'una o nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

10. La presente deliberazione verrà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -